

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1735-bis-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE DALVIT)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE: *dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1971 (V. Stampato n. 1993)*
e dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 luglio 1971

APPROVATO IN SECONDA DELIBERAZIONE: *dalla Camera dei deputati, a maggioranza assoluta, nella seduta del 14 ottobre 1971 (V. Stampato n. 1993-B)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 ottobre 1971*

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1971

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge costituzionale sottoposto al nostro esame è stato già approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1971 e dal Senato nella seduta del 20 luglio 1971; è stato poi approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1971.

Oggetto del disegno di legge è la modifica del termine stabilito per la durata delle legislature dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali delle altre quattro regioni a statuto speciale.

Questi organi, come è noto, restano in carica per quattro anni, mentre tutti gli altri organi politici ed amministrativi elettivi hanno ormai tutti durata quinquennale.

Il disegno di legge mira, inoltre, ad adeguare i termini di scadenza delle legislature degli organi regionali suddetti a quelli delle regioni a statuto ordinario. Questa può apparire una singolare motivazione, ma essa dice come l'esperienza abbia giocato a favore della soluzione proposta, visto che il

termine di cinque anni vale ormai per tutti gli organi elettivi previsti dalla Costituzione, anche se non ancora per quei Consigli o per quelle Assemblee con i quali, per primi, si era realizzato il sistema delle autonomie previste dalla Carta costituzionale.

Il disegno di legge al nostro esame rende uniformi, infine, i termini e le modalità per l'indizione delle elezioni e per la convocazione dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali delle altre quattro regioni a statuto speciale.

Norme speciali sono previste, poi, per la provincia di Bolzano.

Il disegno di legge, che, come ho già rilevato, è passato al vaglio di tre approvazioni da parte delle Camere, possiede, a parere della 1^a Commissione, tutti i requisiti per conseguire, anche in questa quarta ed ultima votazione, richiesta ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il necessario voto positivo.

DALVIT, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della regione siciliana sono sostituiti dai seguenti:

« L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione, non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera Regione ».

Art. 2.

L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna, l'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

Art. 3.

L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

Art. 4.

Finchè non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 42 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed i segretari ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il presidente è

eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca ».

Art. 7.

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sono sostituiti dai seguenti:

« Il presidente ed il vice presidente durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti

a quest'ultimo gruppo ed il vice presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni o di morte del presidente del Consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza dei due anni e mezzo in corso ».

Art. 8.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.